



AOO: RMPAC1

Prot.: 0038924 del 19/09/2016 Uscita

uor: 400/B/Idiv

Fasc: Archivio.Massimario.00001.00264

Cod Amm m_it



Garante nazionale dei diritti delle persone
detenute o private della libertà personale

21 SET. 2016

Prot. n.

1253

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Roma, (data del protocollo)

Al Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute
o private della libertà personale
Via di San Francesco di Sales 34,
00165 Roma
(Rif. Prot. 834 del 19 luglio 2016)

Gentile Professore,

nel ringraziarla per le preziose raccomandazioni fornite con il rapporto sul monitoraggio del volo charter per il rimpatrio di cittadini tunisini effettuato in data 19 maggio 2016, mi prego di fornire dei chiarimenti in risposta ad alcuni punti del Suo rapporto.

Riguardo alla richiesta (pagina 2) che *“la consegna dei migranti alle Autorità del Paese di destinazione avvenga negli uffici di frontiera e che l'organismo di controllo sia messo nelle condizioni di osservare e richiedere informazioni circa le successive decisioni che saranno prese dalle Autorità del loro Paese, nei confronti delle persone rimpatriate*, si osserva che il richiamato punto 5, lettera f, dell'Allegato alla Direttiva 2004/573/CE, prevede che *“la consegna dei rimpatriandi avviene al di fuori dell'aeromobile all'uscita della passerella o in appositi locali all'interno dell'aeroporto, come sia ritenuto più opportuno”* e che le operazioni di rimpatrio, da realizzarsi in un breve lasso di tempo¹, terminano al momento della consegna alle autorità locali, con impegno, peraltro, da parte dell'Italia, in base all'accordo di riammissione in vigore, a garantire il ritorno sul proprio territorio, a bordo del primo vettore disponibile, di coloro che non risultino essere cittadini del Paese di destinazione.

In merito alla *“possibilità di rivolgersi alla persona soggetta a rimpatrio in una lingua a lui comprensibile”* (pagina 3), il personale di scorta è in grado di garantire la veicolazione delle informazioni al rimpatriando; l'accesso ai corsi di formazione, per questo tipo di servizio, richiede il superamento di un test di inglese e sono altresì erogate lezioni di lingua inglese, con un taglio dedicato alle attività di rimpatrio.

Con riferimento (pagine 3 e 4) alla raccomandazione che *“nelle indicazioni future sia specificata la necessità della riconoscibilità del personale operante sin dal primo contatto con le persone da rimpatriare e che tale riconoscibilità sia estesa per tutta la durata dell'operazione”*, si rappresenta che tutto il personale operante è identificabile con esposizione della placca metallica di riconoscimento, che, come noto, ha un suo numero seriale univoco.

Riguardo all'*“uso dei mezzi contenitivi”* (pagina 4), il loro impiego è sempre proporzionato ed avviene nel rispetto dei diritti individuali dei rimpatriandi; la scelta di non rimuovere tali dispositivi durante il volo è rimessa ad una valutazione del responsabile del servizio di scorta, d'intesa con il comandante dell'aeromobile.

¹ Il punto 5, lettera g del citato Allegato dice che *“Il tempo trascorso all'aeroporto di destinazione dovrebbe essere limitato al minimo”*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Per quanto concerne la procedura per la notifica dei provvedimenti (pagina 5), si precisa che per i decreti di respingimento non trovano applicazione gli articoli 7 e 12 della Direttiva 2008/115/CE, in virtù della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2.2.a della direttiva stessa.

Circa la raccomandazione di cui alla pagina 7, si rappresenta che gli stranieri non vengono sottoposti a perquisizione ma ad un controllo finalizzato alla sicurezza del volo; queste verifiche sono fatte, ove possibile, singolarmente: nel caso in cui le circostanze non lo consentano, si procede ad effettuare l'operazione nei confronti di più persone contemporaneamente, ma sempre garantendo il pieno rispetto della dignità dell'individuo.

Quanto, infine, al caso (pagine 8 e 9) del cittadino tunisino il quale, nel corso delle interviste consolari, ha dichiarato di essere minorenne e che, pertanto, non è stato rimpatriato, potrà essere richiesto alla Questura di Palermo, tramite la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, gli esiti dell'ulteriore attività svolta, che esula dall'operazione di rimpatrio oggetto di monitoraggio; in ogni caso, sarà sempre garantito il pieno flusso informativo richiesto ed attinente alle funzioni che il legislatore ha attribuito all'Organo di controllo.

Cordiali Saluti

T. Gelmini

Roma,